

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

617° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 APRILE 1983

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	6
5 ^a - Bilancio	»	7
6 ^a - Finanze e tesoro	»	9
7 ^a - Istruzione	»	12
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	19
9 ^a - Agricoltura	»	23
12 ^a - Igiene e sanità	»	25

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Mafia	<i>Pag.</i>	26
-----------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	33
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	34
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	34

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	35
-------------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 2^a e 11^a RIUNITE**(2^a - Giustizia)****(11^a - Lavoro)**

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Presidenza del Presidente della 11^a Comm.ne
TOROS*Interviene il sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia Gargani.**La seduta inizia alle ore 17.***IN SEDE DELIBERANTE****« Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense » (2185), d'iniziativa dei deputati Ichino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati****« Modificazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla riforma della previdenza forense » (1679), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri***(Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 2185; assorbimento del disegno di legge n. 1679)**Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti, sospeso nella seduta del 16 marzo.**Il presidente Toros riassume il contenuto di un nuovo parere (favorevole con osservazioni) della 1^a Commissione permanente, emesso a chiarimento di quello precedentemente trasmesso, al quale impropriamente era stato attribuito il carattere di parere favorevole condizionato all'introduzione di**emendamenti al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2185. Dichiara quindi aperta la discussione generale.**Intervengono i senatori Filetti (che sollecita l'approvazione del provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati), Bausi (anch'egli favorevole, anche se il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento appare in taluni punti lacunoso) e Graziani (che sottolinea anch'egli l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2185, anche se sarebbe stato meglio approfondirne taluni aspetti).**Conclusosi il dibattito, replica brevemente il relatore Manente Comunale che invita le Commissioni ad approvare sollecitamente il disegno di legge n. 2185 (nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento) onde non deludere le legittime aspettative dei titolari di trattamenti pensionistici a carico della Cassa di previdenza degli avvocati; riafferma poi la peculiarità delle pensioni della classe forense, per le quali non sarebbe ammissibile un divieto di cumulo con altri trattamenti previdenziali o mutualistici.**Successivamente, dichiaratosi favorevole il rappresentante del Governo, si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2185, assunto come testo base.**Posti separatamente ai voti, vengono approvati i sette articoli di cui consta il provvedimento e quindi quest'ultimo nel suo complesso, dopo che il Presidente ha avvertito che, con l'approvazione del disegno di legge n. 2185, si sarebbe dovuto intendersi assorbito il disegno di legge n. 1679.**La seduta termina alle ore 17,10.*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Presidenza del Presidente

MURMURA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Corder e alla Presidenza del Consiglio Orsini.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti » (2215)

« Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti » (84), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri
(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Il senatore Pavan dà illustrazione del disegno di legge n. 2215 puntualizzando che con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 sono stati disposti aumenti per assegni ed indennità accessori a favore degli invalidi di prima categoria. In relazione a ciò l'ammontare del beneficio economico erogato dallo Stato in favore dei ciechi civili deve essere ragguagliato nella misura riconosciuta ai corrispondenti invalidi per fatti di guerra, ed automaticamente rivalutata nel tempo in relazione, appunto, alle modalità stabilite dall'articolo 1 del citato decreto n. 834 del 1981.

A tale obiettivo, che si ricollega alla fondamentale ispirazione della legge n. 682 del 1979 e dalla quale è stato sancito il principio della equiparazione di trattamento tra ciechi civili assoluti e grandi invalidi di guerra, tende il disegno di legge n. 2215, le cui disposizioni assorbono quanto previsto dal progetto di legge n. 84.

Apertosi il dibattito, il senatore Maffioletti richiede delucidazioni sulla portata dell'articolo 1, cui il relatore Pavan fornisce puntuale riscontro.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Senza dibattito è accolto il testo dell'articolo 1.

L'articolo 2 viene accolto con un emendamento proposto dal senatore Bonifacio, mentre l'articolo 3 è varato nel testo proposto dal Governo.

Successivamente la Commissione unanime, con il consenso del rappresentante del Governo Corder, dà mandato al presidente Murmura di richiedere, per i due provvedimenti il trasferimento in sede deliberante, ed il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » (2269), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo (volto ad introdurre modifiche alla disciplina riguardante gli adempimenti delle imprese editoriali) il senatore Vittorino Colombo (V.).

Con la nuova normativa, puntualizza il relatore — che dà poi anche analitica illustrazione delle singole norme del testo — si tende, tra l'altro, a rendere più trasparenti gli assetti proprietari delle imprese.

Interviene quindi il sottosegretario Orsini.

Dopo aver affermato che la gestione della legge del 1981 sulla editoria ha presentato non poche difficoltà, precisa che uno dei problemi di maggiore momento è rappresentato dalla intestazione delle azioni dei soci di minoranza. Analizzate quindi le singole norme del progetto di legge, il sottosegretario Orsini precisa che, in particolare, le norme contenute nell'articolo 5, vol-

te ad ampliare i poteri del Garante, appaiono opportune — anche se non sfugge la delicatezza della loro portata — dato che il Garante stesso ha sottolineato le difficoltà incontrate nell'acquisire le notizie necessarie per l'adempimento del proprio compito.

Conclude esprimendo il più vivo ringraziamento al relatore per la sua ampia e documentata esposizione.

Si passa all'esame e alla votazione degli articoli.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4, nel testo trasmesso.

In sede di articolo 5, il senatore Bonifacio rileva che la struttura grammaticale del testo normativo non individua una nuova fattispecie di reato di fronte al quale, ovviamente, l'intervento della magistratura non solleverebbe obiezioni. L'integrazione di quelle notizie relative alle società editrici richieste dal Garante, e ritenute da questi insufficiente, dovrebbe rientrare tra i compiti della Pubblica amministrazione e non assumere invece la veste di onere improprio addossato alla magistratura. D'altra parte la previsione per la quale i corpi di polizia possono essere utilizzati per svolgere le indagini al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali avvalorare l'ipotesi che, nel caso di specie, si versi al di fuori della giurisdizione penale.

Il senatore Bonifacio, che preannuncia il proprio voto contrario all'articolo 5, rileva inoltre che non risulta neppure quale ufficio della magistratura debba farsi carico dell'onere menzionato. In realtà, a suo parere, la fretta induce ad approvare disposizioni abnormi, atteso che appunto viene posto in capo alla magistratura un'attività non di carattere giurisdizionale, ma amministrativo.

Anche secondo il senatore Branca la formulazione della norma — con la quale forse si voleva ipotizzare un reato nel caso in cui non venissero fornite le notizie richieste —

si presta a rilievi critici. Conviene pertanto con le considerazioni svolte dal senatore Bonifacio, ed anch'egli propende per un voto contrario all'articolo 5.

Ad avviso del senatore Saporito l'articolo in discussione va visto nell'ottica dell'attuazione della legge sull'editoria, risultata finora assai complessa, ed alla luce dell'esigenza di stimolare i chiarimenti che occorre acquisire circa la proprietà delle testate giornalistiche.

Dopo che il senatore Stefani ha preannunciato la propria astensione su tale articolo, il relatore Vittorino Colombo (V.) pur non considerando infondate le osservazioni dei senatori Bonifacio e Branca, ribadisce il proprio avviso favorevole.

Quindi l'articolo 5, posto in votazione, viene approvato.

Senza discussione sono quindi approvati i restanti articoli del disegno di legge.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore Saporito preannuncia il voto favorevole dei senatori democratici cristiani i quali giudicano il disegno di legge particolarmente urgente. Espresso il proprio apprezzamento per il fatto che questo Governo ha preso a cuore la soluzione dei problemi posti da talune carenze della legge del 1981, pronuncia parole di solidarietà ai quotidiani « Globo » « Manifesto » e « Paese Sera » auspicando che il dibattito politico e culturale del paese possa continuare a giovare anche del loro contributo dialettico.

Il senatore Stefani, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo comunista, accenna alle vicende dei quotidiani « Globo », « Paese Sera » e « Manifesto » per esprimere la più viva solidarietà alle maestranze, e porre in rilievo l'urgenza della definitiva approvazione del disegno di legge.

Questo è approvato infine nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,10.

GIUSTIZIA (2°)

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

*Presidenza del Presidente
CIOCE**Interviene il sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia Gargani.**La seduta inizia alle ore 12,20.***IN SEDE REFERENTE****« Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile »
(1463)**

(Rinvio dell'esame)

Il presidente Cioce comunica che il senatore Lombardi, attese anche le attuali circostanze politiche, ha ritenuto opportuno di prospettare un rinvio della sua relazione sul disegno di legge in titolo.

L'esame è pertanto rinviato.

« Istituzione del ruolo degli agenti tecnici e della relativa qualifica nell'Amministrazione penitenziaria » (2192), d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso il 13 aprile.

Dopo che il sottosegretario Gargani ha sollecitato la conclusione dell'esame del provvedimento, il presidente Cioce sottolinea che il ritardo nella discussione è dovuto alla mancanza degli indispensabili pareri delle Commissioni permanenti 1^a e 5^a.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta viene sospesa alle ore 12,45 ed è ripresa alle ore 17,45.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 aprile, alle ore 11, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 17,50.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Presidenza del Presidente
DE VITO

Interviene il sottosegretario di Stato per il Ministero del bilancio e programmazione economica Aiardi.

La seduta inizia alle ore 18,55.

IN SEDE DELIBERANTE

« Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) per l'anno 1983 » (2237)
(Discussione e rinvio)

Il senatore Romeo in via preliminare, data la situazione determinatasi a seguito della presumibile fine della legislatura, allo scopo di avere un quadro preciso dei provvedimenti in via di approvazione, ad anche in vista della imminente riunione dei Presidenti dei Gruppi, convocata per le ore 20, chiede che la seduta venga rinviata a domani mattina; ciò anche allo scopo di evitare la concomitanza con la seduta già iniziata dell'Assemblea.

Conclude avvertendo che, in mancanza dell'accoglimento della richiesta avanzata, a nome del proprio Gruppo chiederà dopo l'inizio della discussione — a norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento — che il disegno di legge venga discusso in Assemblea.

Il relatore, senatore Ferrari-Aggradi, pur condividendo sostanzialmente le opinioni del senatore Romeo, tuttavia, attesa l'obiettivo urgenza di dotare l'ISCO dei necessari mezzi finanziari per proseguire un'attività notoriamente di notevole importanza per il Ministero del bilancio, ritiene di non condividere la richiesta del senatore Romeo cui chiede pertanto di non insistere nella proposta avanzata.

Il senatore Romeo ribadisce che i provvedimenti all'ordine del giorno, riguardando

l'attività dell'ISCO e dell'ISPE per l'anno in corso, possono anche essere approvati in corso d'anno e pertanto non appaiono assolutamente urgenti.

Il presidente De Vito, ricordato di avere già informalmente affrontato con alcuni commissari il problema di avere, nella presente situazione, un quadro il più chiaro possibile dei provvedimenti che la Commissione deve approvare o per i quali è stato richiesto il necessario parere, ritiene effettivamente opportuna una pausa di riflessione sullo stato dei lavori e si dichiara pertanto favorevole all'accoglimento della richiesta del senatore Romeo, senza con ciò entrare nel merito della urgenza dei provvedimenti all'ordine del giorno. Avverte pertanto che la Commissione tornerà a riunirsi domani mercoledì 27 aprile, alle ore 9, in sede plenaria, mentre la Sottocommissione pareri si riunirà alle ore 10.

Il senatore Carollo fa presente che la Sottocommissione pareri era già stata convocata per le ore 9 di domani ed è pertanto opportuno che la Commissione in sede plenaria venga convocata per le ore 10.

Il presidente De Vito, tenuto conto anche che l'Assemblea è convocata per le ore 9,30 di domani, ribadisce l'opportunità che la Commissione si riunisca alle ore 9 ed eventualmente che la Sottocommissione pareri aggiorni i propri lavori alle ore 9,30 o comunque al termine della seduta della Commissione plenaria.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente De Vito svolge una serie di considerazioni e di proposte su alcuni temi all'esame della Commissione.

In primo luogo ricorda che il Comitato tecnico-amministrativo, insediato, previa intese tra i Presidenti delle Camere ed il Ministro del tesoro, per approfondire i problemi attuativi del collegamento tra il Parlamento e i Sistemi informativi del Tesoro (ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 526 del 1982) ha già svolto la parte iniziale dei propri lavori e conta di concluderli entro tempi ragio-

nevolmente brevi; ad avviso del presidente De Vito, anche in presenza dello scioglimento delle Camere, in ragione del carattere amministrativo dell'attività del Comitato, è opportuno che esso prosegua comunque nei propri lavori, per concluderli possibilmente entro il mese di giugno: ciò, tenuto anche conto dei tempi di realizzazione tecnica del collegamento, potrebbe consentire l'andata a regime del collegamento stesso con l'inizio dell'anno finanziario 1984.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

In ordine alla programmata indagine conoscitiva sulla spesa pubblica, sulla cui impostazione di metodo nonché sugli obiettivi e sulla tecnica di acquisizione della documentazione si è già registrato un consenso sostanziale da parte della Presidenza (che ovviamente non potrà perfezionarsi in vista dello scioglimento delle Camere), il presidente De Vito informa che, in considerazione delle caratteristiche dell'indagine — ideata anche come analisi di temi la cui attualità è necessariamente destinata a prolungarsi nella prossima legislatura — i competenti servizi del Senato proseguiranno nella raccolta di una documentazione di base sui temi già individuati dalla Commissione (spesa sanitaria, spesa previdenziale, spesa per l'istruzione pubblica, spese per trasferimenti alle imprese, anche sotto forma di agevolazioni fiscali), in vista dell'auspicabile ripresa della procedura informativa.

SULLA INDAGINE CONOSCITIVA RELATIVA ALLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 (« RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO »)

Il Presidente ricorda che nell'agosto del 1981 la Commissione approvò all'unanimità un documento conclusivo della prima fase dell'indagine conoscitiva in titolo, prefigurando al contempo un'eventuale seconda fase, parzialmente già svolta attraverso l'acquisizione del punto di vista di alcuni qualificati studiosi ed esperti esterni su un questionario redatto dall'Ufficio di Segreteria.

In considerazione del fatto che il documento conclusivo della prima fase ha sostanzialmente svolto le questioni più importanti che la Commissione si era assegnata e che la situazione politica creatasi non consente realisticamente di prefigurare ulteriori lavori per l'indagine, il Presidente propone che la Commissione, sia pure a fronte di una situazione di obiettiva necessità, adotti il documento votato ad agosto 1981 come documento conclusivo di tutta l'indagine, fermo restando che dagli atti deve risultare che tale prematura conclusione non ha consentito un completo esaurimento di tutti i punti programmati; peraltro — precisa il Presidente — il lavoro svolto sia in sede di Comitato misto di studio, sia in sede di indagine conoscitiva, per la risonanza tecnica e culturale che ha avuto, merita un'adeguata pubblicazione.

Il senatore Bollini consente con la proposta del Presidente, a condizione che risulti con chiarezza che si è trattato di una chiusura dell'indagine decisa sotto la spinta di una situazione di oggettiva necessità.

La Commissione quindi aderisce alla proposta del presidente De Vito, così come precisato dal senatore Bollini, sulla chiusura definitiva dell'indagine conoscitiva sui profili applicativi della 468.

SULLA INDAGINE CONOSCITIVA RELATIVA ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Il presidente De Vito sottolinea che non sarà possibile concludere l'indagine sull'assetto delle partecipazioni statali, pur sottolineando che il materiale raccolto appare di estremo interesse e merita quindi di essere reso pubblico nelle forme più opportune.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente De Vito avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 aprile, alle ore 9 in sede deliberante per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2237 e per la discussione del disegno di legge n. 2238.

La seduta termina alle ore 19,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Presidenza del Presidente
SEGNANA*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Ciampaglia e per il tesoro Francanzani.**La seduta inizia alle ore 16,40.***IN SEDE REFERENTE****«Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi» (2213)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore Beorchia illustra il provvedimento riguardante il tema della liberalizzazione del commercio dei tabacchi e dei fiammiferi. Dopo essersi soffermato analiticamente sui singoli articoli, che adeguano la normativa interna a quella comunitaria, chiede alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge, chiedendo contemporaneamente il passaggio alla sede deliberante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Sulla proposta del relatore di passaggio alla sede deliberante si apre un dibattito.

Il senatore Segna preannuncia l'astensione del Gruppo comunista sul passaggio di sede.

Il senatore Santalco, a sua volta, nel preannunciare la posizione favorevole del Gruppo democristiano, chiede ai commissari comunisti di rivedere la loro posizione.

Il senatore Bonazzi, nell'intenzione di spiegare meglio l'atteggiamento del Gruppo comunista, afferma che la politica di rigore, che tutti a parole vogliono, può essere alla fine vanificata con un ricorso eccessivo alla sede deliberante in vista dell'eventuale scio-

glimento delle Camere. A questo proposito il suo Gruppo intende valutare, entro un lasso di tempo ragionevole, tutta la complessa situazione che si potrebbe venire a creare con le richieste di passaggio in sede deliberante per molti provvedimenti che fino ad ora non erano stati esaminati.

Il presidente Segnana fa presente che, a norma dell'articolo 37 del Regolamento, è necessaria l'unanimità della Commissione per la richiesta di passaggio di un provvedimento in sede deliberante, per cui l'astensione del gruppo comunista precluderebbe, in maniera definitiva, la richiesta di passaggio.

Il senatore Venanzetti, pur condividendo in linea di massima le preoccupazioni espresse dal senatore Bonazzi, dichiara, nel caso di specie, di essere favorevole al passaggio alla sede deliberante.

Il senatore Scevarolli, premettendo che il gruppo cui appartiene è contrario ad approvazioni affrettate di provvedimenti, ritiene, anche egli, che nel caso di specie si possa concordare con la richiesta del passaggio alla sede deliberante anche in considerazione del merito del provvedimento su cui, peraltro, concorda.

Il relatore Beorchia, facendo presente come il provvedimento non comporti oneri per lo Stato e come sia ben lontano dall'essere una delle solite leggine di carattere corporativo (è, anzi, un atto dovuto in adempimento di una normativa comunitaria) chiede ai senatori comunisti di rivedere la loro posizione di astensione.

Seguono brevi interventi del senatore Tarabini sul merito del provvedimento e del senatore Santalco il quale rinnova l'invito ai senatori del Gruppo comunista a rivedere la loro posizione in merito al passaggio di sede.

Il senatore Bonazzi, dichiara, quindi, che il gruppo comunista si riserva di decidere definitivamente nella mattina di domani.

L'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

«Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti» (2268), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore Triglia illustra il provvedimento in esame mettendo in rilievo le motivazioni che fin dal 1978 furono alla base della necessità di operare una ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti: il presente provvedimento, presentato al Parlamento nel 1980 e fino a qualche giorno fa all'esame della Camera dei deputati, è la proiezione legislativa di tale necessità.

L'oratore si sofferma particolarmente sulle funzioni, che fin dalla sua istituzione, la Cassa ha espletato, con particolare riferimento a quella creditizia, essendosi caratterizzata, specialmente negli ultimi anni, come banca degli enti locali. Illustra, inoltre, la struttura della Cassa riferendosi in special modo a suoi organi dirigenti e alla sua autonomia mettendone in evidenza la snellezza, e la particolare professionalità dei dipendenti. I depositi che l'istituto in questione amministrava a fine 1981, ammontavano a 58 mila miliardi circa: una quantità di risparmio estremamente consistente anche se negli ultimi anni si è verificata una diminuzione del risparmio postale (come è noto, la principale fonte di approvvigionamento della Cassa), diminuzione dovuta essenzialmente alla scarsa remunerazione, in termini reali, dei depositi stessi.

Il relatore, quindi, sottolinea come negli ultimi anni la cresciuta importanza della Cassa come banca degli enti locali (che ha comportato una notevole mole di lavoro supplementare) unita ad una immutata configurazione della sua struttura, abbia creato qualche problema riguardo alla snellezza e alla velocità della sua azione di svolgimento dei compiti istituzionali. Di qui, perciò, la necessità di ristrutturare adeguatamente la Cassa depositi e prestiti al fine di adeguarla alle nuove esigenze e realtà venutesi a creare.

In particolare l'opera di ristrutturazione si fonda su alcuni punti determinanti, qua-

li la costituzione della Cassa in azienda non più incardinata nell'ordinamento burocratico dello Stato, la previsione di un personale proprio le cui retribuzioni, peraltro, sono a carico della stessa Cassa, la riforma del controllo cartolare della ragioneria e della Corte dei conti, la non applicazione, alla Cassa, delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Dichiarandosi convinto che la ristrutturazione dell'istituto rappresenterà uno strumento utile per un suo maggiore dialogo con gli enti locali, raccomanda vivamente alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Il senatore Bonazzi, propone che, in attesa dell'arrivo dei prescritti pareri, si rimandi a domani mattina il seguito dell'esame.

Concordando la Commissione, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

«Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative» (1488)

«Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali» (1520, d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri

«Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi» (339)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 marzo 1982.

Il relatore Scevarolli riferisce sui lavori dell'apposita Sottocommissione, che si sono conclusi, nella seduta del 21 aprile, con l'approvazione di un testo unificato per i disegni di legge nn. 1488, 1520 e 339. Nel sottoporre tale articolato alla Commissione, la Sottocommissione fa presente che il Governo ha manifestato perplessità sulla formulazione dell'articolo 9-bis, recante nuove qualificazioni al regime giuridico delle cessioni dei beni dello Stato, per le quali è prevista una opzione generale a favore dei comuni territorialmente interessati. Il rela-

tore, nell'augurarsi che il Governo possa accettare tale innovazione, avverte che, tuttavia, vi è nella Commissione disponibilità a recarvi modifiche. Con tali precisazioni invita ad approvare il testo unificato.

Il presidente Segnana ricorda che la discussione generale si era già conclusa, a suo tempo, sui tre disegni di legge; fa presente che, tuttavia, la conclusione della discussione in sede deliberante deve essere rinviata a domani, dopo che siano pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione sul testo unificato, mentre al tempo stesso il Governo dovrà chiarire la sua posizione sull'articolo 9-bis.

Il sottosegretario Ciampaglia dichiara che il Governo accetta la sostanza di tale innovazione, proponendo però di sostituire il testo della Sottocommissione con il seguente: « In caso di vendita di beni immobili disponibili non suscettibili di utilizzazione diretta da parte dello Stato, che risultino, sulla base di strumenti urbanistici generali vigenti, contrassegnati da previsioni di utilizzazione di carattere pubblico, i beni stessi sono venduti a trattativa privata ai comuni territorialmente interessati qualora questi ultimi li richiedano per destinarli al soddisfacimento dei propri compiti istituzionali.

Le vendite di cui sopra sono consentite senza limite di somma ».

Il senatore Oriana osserva che in tale formulazione è stato inopportunitamente tralasciato il comma che regolava la cessione dei beni suscettibili di utilizzazione privata, e che non si è fatta menzione delle permuta, in aggiunta alle vendite.

Il senatore Bonazzi, premesso che si rende comunque necessario rinviare l'esame in attesa dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione, condivide le osservazioni del senatore Oriana sul testo proposto dal Governo per l'articolo 9-bis, aggiungendo che la qualificazione dei comuni legittimati ad acquisire i beni non appare soddisfacente. Per il resto, il senatore Bonazzi dichiara di poter accettare la nuova formulazione, e preannuncia alcune proposte di modifica su altri punti del testo unificato.

Il presidente Segnana osserva che nel testo unificato è prevista una relazione al Parlamento del Ministro delle finanze (sulle consistenze dei beni immobili dello Stato) che appare onerosa se dovesse avere cadenza annuale.

Il senatore Tarabini dopo aver osservato che tale relazione, potrebbe costituire una appendice del rendiconto annuale dello Stato (alla seconda parte, concernente il patrimonio), esprime perplessità sulla destinazione prevista per i conguagli a favore dello Stato derivanti dalle permuta, che è diversa, senza giustificazione, da quella riservata ai ricavi delle vendite.

Il senatore Tolomelli si sofferma sul testo governativo per l'articolo 9-bis e chiarisce le ragioni che hanno indotto i senatori comunisti a proporre (in sede di esame presso la Sottocommissione) questa importante innovazione, che tende in definitiva a privilegiare lo Stato stesso, nella sua accezione più ampia, nei confronti dei privati. Preannuncia quindi alcune modifiche ad altri punti del testo unificato.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani mercoledì 27 aprile, alle ore 9, saranno iscritte anche, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2248 concernente la concessione di medaglia d'oro alla bandiera della Guardia di finanza, nonchè il disegno di legge n. 1638; in sede consultiva, su atti del Governo, il parere al Ministro del tesoro sulla nomina del Presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia, e in sede consultiva ordinaria (per l'esame dei presupposti di costituzionalità) il disegno di legge n. 2271 di conversione in legge del decreto 21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

La seduta termina alle ore 19.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Presidenza del Presidente
BUZZI*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Falcucci.**La seduta inizia alle ore 16,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Saporito, nel rilevare che l'altro ramo del Parlamento non ha ancora provveduto a definire il provvedimento concernente il riordinamento della docenza universitaria, già licenziato dal Senato, si augura che, da parte del Governo, si tenga opportunamente presente la necessità di subordinare l'indizione di nuove procedure idoneative (per quanto concerne fra l'altro la categoria dei professori associati) all'approvazione della predetta normativa, comunque interponendo un opportuno intervallo temporale prima di procedere ad ulteriori nuovi concorsi.

Ha quindi la parola il senatore Papalia il quale, in relazione alle attuali procedure in fase di espletamento, riguardanti la categoria dei presidi incaricati, partecipanti ai concorsi di idoneità riservati, rappresenta l'opportunità che, per questa categoria, (come per quella dei presidi partecipanti a concorsi ordinari) il Governo anticipi alla fine dell'anno scolastico in corso la scadenza (già prevista per il 15 luglio) entro la quale determinare le previste assegnazioni di nuove sedi.

La senatrice Ruhl Bonazzola riferendosi al provvedimento, recentemente licenziato dalla Commissione, riguardante la riforma della scuola secondaria superiore, tiene a sottolineare che ancora una volta la ventilata fine

della legislatura sembra compromettere irrimediabilmente la possibilità di licenziare un provvedimento di tale rilevante portata. Seppure — prosegue la senatrice Ruhl Bonazzola — l'esame del disegno di legge in questione abbia conosciuto indubbi momenti di difficoltà connessi ad aspetti di natura certamente oggettiva, non è però da sottovalutare, a suo giudizio, la probabile mancanza di una completa unità di intenti per quanto si riferisce alla sua definitiva approvazione.

Il senatore Ulianich si dice favorevole alla soluzione di varare il testo del provvedimento in questione nella versione originariamente scaturita dal dibattito svoltosi alla Camera dei deputati anche se, in quell'occasione, la posizione espressa dalla sua parte politica non fu favorevole.

Interviene poi il senatore Spitella il quale tiene a sottolineare che da parte dei senatori democristiani è stata portata avanti con convinzione la volontà di giungere ad un nuovo assetto degli studi secondari superiori.

Prende poi la parola il presidente Buzzi il quale assicura i senatori Saporito e Papalia che la Presidenza si farà carico di rappresentare al Governo le esigenze da questo prospettate.

In merito, poi, al tema della riforma degli studi secondari, il presidente Buzzi, dopo avere annunciato che è attualmente disponibile il testo licenziato dalla Commissione, si sofferma sulle possibili soluzioni procedurali, che, ai diversi livelli, sono state prospettate al fine di addivenire ad una soluzione rapida e soddisfacente del problema. Peraltro, una risposta definitiva non si presenta agevole, anche in considerazione della fase politica attualmente in atto: il tema — conclude il Presidente — sarà comunque sottoposto all'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, il quale si svolgerà al termine della seduta.

IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma degli studi medici** » (704), d'iniziativa dei senatori Spadolini ed altri;
- « **Nuovo ordinamento degli studi di medicina** » (835)
- « **Nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina. Adeguamento alla normativa comunitaria europea ed alla istituzione del servizio sanitario nazionale** » (1086), d'iniziativa dei senatori Bompiani ed altri
- « **Istituzione delle scuole di medicina** » (1322), d'iniziativa dei senatori Rossanda ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)
- « **Nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina** » (1951), d'iniziativa dei senatori Maravalle ed altri (Esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso il 7 luglio 1982, dei disegni di legge nn. 704, 835, 1086 e 1322. Si procede all'esame congiunto anche del disegno di legge n. 1951.

Il relatore alla Commissione Bompiani, dopo aver ringraziato i colleghi del Comitato ristretto (che ha concluso i propri lavori il 20 aprile scorso) ed il sottosegretario Magnani Noya per la proficua attività svolta che ha consentito la elaborazione di un testo-base per la successiva discussione, lo illustra ai Commissari facendo presente che si tratta, comunque, di un testo aperto ai contributi che si vorranno ancora recare.

Dà quindi conto, partitamente, del tenore degli articoli elaborati dalla Sottocommissione.

Per quanto riguarda l'articolo 1 (organizzazione degli studi medici universitari), in esso si prevede che l'Università organizzi gli studi medici secondo quanto è specificato nel successivo articolo 2, tenendo conto delle esigenze del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto delle direttive CEE in materia di professioni sanitarie. Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento universitario, l'Università può utilizzare adeguate strutture ed idoneo personale del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di ricerca.

Nell'articolo 2 (ordinamento degli studi) si stabilisce che questi comprendano: corsi

di diploma per operatori tecnico-sanitari; corso di laurea in medicina e chirurgia; corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; corso per il conseguimento del dottorato di ricerca; corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento successivi alla laurea; inoltre, l'Università concorre all'attività di aggiornamento periodico del personale del Servizio sanitario nazionale.

Nell'articolo 3 (corsi di diploma) si prevede l'istituzione dei corsi di diploma per la formazione di operatori tecnico-sanitari con grado di preparazione a livello universitario; si dispone che l'ordinamento degli studi sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Universitario Nazionale; si precisa che le figure professionali alle quali daranno luogo i vari corsi di diploma sono riconosciute anche agli effetti dell'inserimento nel Servizio sanitario nazionale.

Nell'articolo 4 (accesso a particolari diplomi) viene considerata la istituzione di scuole dirette a fini speciali per la formazione di personale infermieristico e tecnico che già opera nel Servizio sanitario nazionale ed in strutture pubbliche e private. Si tratta delle scuole per la formazione di dirigenti di scuole e servizi infermieristici e di insegnanti di materie infermieristiche, nonché per la formazione di dirigenti di scuole e servizi tecnici ed insegnanti di specifiche materie tecniche. Nel medesimo articolo si precisano infine i requisiti richiesti per accedere all'esame di ammissione, che si svolgerà secondo modalità da stabilire in via amministrativa.

Nell'articolo 5 (finalità dell'ordinamento didattico) è considerato il livello di conoscenze che l'ordinamento didattico per la laurea in medicina e chirurgia deve assicurare in conformità della direttiva CEE n. 75/363.

Nell'articolo 6 (articolazione del corso di laurea) viene disciplinato il corso: sarà suddiviso in un biennio preclinico ed in un successivo triennio clinico. Di norma, ogni anno sarà suddiviso in semestri e l'ammissione ad ogni fase didattica potrà avvenire solo previo superamento degli esami obbligatori previsti per la fase didattica pre-

cedente. Si dispone inoltre in merito alla revisione, in via amministrativa, della Tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario e si dispone che, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal precedente articolo 5, si tenga conto di una serie di criteri specificamente articolati. Si stabilisce infine l'obbligatorietà di turni di tirocinio pratico nei presidi del Servizio sanitario nazionale e l'obbligatorietà di un anno di tirocinio pratico al termine del corso di laurea.

Nell'articolo 6-bis (corso di laurea in odontoiatria-finalità dell'ordinamento didattico) si stabilisce che l'ordinamento didattico in questione debba assicurare una serie di acquisizioni, in conformità a quanto disposto dalla direttiva CEE n. 78/687. Il corso in questione si articolerà in due fasi, successive all'anno propedeutico: la prima, di un anno preclinico; la seconda di un triennio clinico. Al termine del corso di laurea è previsto un anno di tirocinio pratico.

Nell'articolo 7 (anno propedeutico) si tratta dell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di diploma per operatori tecnico-sanitari: sarà necessario frequentare un anno di insegnamento propedeutico e superare, alla fine dell'anno medesimo, i relativi esami. Si stabiliscono quindi le materie di insegnamento, si dispone in ordine ai criteri per la successione delle medesime, si stabilisce la obbligatorietà della frequenza e si precisa che, al termine dell'anno, la studente che abbia superato le prove di valutazione sia ammesso a partecipare al concorso nazionale per il proseguimento degli studi medici.

Nell'articolo 8 (proseguimento degli studi dopo l'anno propedeutico) vengono fissati i principi relativi al concorso nazionale, alla cadenza del suo svolgimento ed al programma di esame nonché alla tipologia dei quesiti ammessi. Si dispone, inoltre, in ordine alla composizione della Commissione.

Nell'articolo 9 (ammissione al secondo anno dei corsi di laurea e di diploma) sono precisate le modalità per l'iscrizione ai corsi di laurea o di diploma, prevedendosi per-

centuali di riserva e modalità per i trasferimenti.

Nell'articolo 10 (norme per i recuperi) si dispone che il corso propedeutico non può essere frequentato per più di due volte e che gli studenti che al termine dell'anno propedeutico, pur essendo in regola con le prove di esame e con il tirocinio, non abbiano il punteggio minimo richiesto per la collocazione nelle graduatorie, possono essere sottoposti ad una seconda valutazione per una sola volta al termine dell'anno accademico successivo a quello di frequenza. Si dettano inoltre norme in merito al caso in cui lo studente, pur avendo superato l'esame di accesso, non sia stato ammesso alla iscrizione ad uno dei corsi di laurea.

L'articolo 11 (passaggi di corso-trasferimenti) regola i trasferimenti ad altro corso di laurea o diploma della stessa o di altra facoltà.

Nell'articolo 12 (dottorato di ricerca) si stabilisce che l'ordinamento, l'accesso e le modalità di frequenza ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono regolati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni. Si specifica inoltre che i programmi di ricerca di cui all'articolo 68 del predetto decreto devono prevedere l'inserimento nelle attività assistenziali delle strutture universitarie presso cui si svolge il programma di ricerca medesimo.

L'articolo 13 (sulla partecipazione dell'Università ad attività di aggiornamento di formazione permanente del personale sanitario) prevede che l'Università collabori con la Regione nel cui territorio ha sede al fine di realizzare un intervento organico nel settore dell'aggiornamento professionale. Le forme, i modi ed i tempi della collaborazione saranno disciplinati con apposite convenzioni. L'Università potrà altresì collaborare con appositi accordi ai programmi di aggiornamento professionale di operatori sanitari che le Regioni possono assumere, ove non vi siano Università con facoltà di medicina nel territorio delle Regioni medesime. Infine, si dispone in merito agli organi che programmano la attività di aggiornamento

degli operatori sanitari a formazione universitaria e postuniversitaria.

Nell'articolo 14 (finalità dei corsi di specializzazione e loro istituzione) si stabilisce che i corsi di specializzazione post-laurea ed i corsi di specializzazione in odontoiatria siano sottoposti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e si disciplina la finalità dei predetti corsi. Si dispone inoltre in merito all'istituzione di nuove scuole ed alle materie di insegnamento da svolgere.

Nell'articolo 15 (ammissione ai corsi e modalità della formazione specialistica) si stabilisce che l'accesso ai corsi di specializzazione postlaurea è disciplinato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982. Si dettano norme in merito alle attività che dovranno essere svolte dallo specializzando.

Nell'articolo 16 (frequenza ai corsi) è sancito il principio della frequenza obbligatoria alle attività didattiche professionalizzanti, stabilendone inoltre l'obbligatorietà per un certo numero di ore settimanali e per un periodo minimo di 11 mesi l'anno. Si disciplinano infine le fattispecie inerenti l'iscrizione dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale ai corsi di specializzazione nonchè la permanenza presso altri istituti italiani o università straniere degli specializzandi.

L'articolo 17 (remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione) è stato accantonato, pur essendo relativo ad un problema fondamentale, rispetto al quale il Governo deve esprimersi in via prioritaria.

Nell'articolo 18 (corsi di specializzazione post-laurea a contenuto biomedico per laureati provenienti da altre facoltà) si stabilisce che le Università possono istituire corsi di specializzazione, per laureati non medici, finalizzati alla formazione professionale biomedica richiesta dai loro specifici impieghi in campo sanitario, ovvero nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Nell'articolo 19 (istituti-dipartimenti) si dettano norme in ordine alle caratteristiche strutturali e di funzionamento degli istituti della facoltà di medicina, stabilendo l'appli-

cazione dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Si stabilisce inoltre che, qualora nelle Università abbia inizio la sperimentazione dipartimentale, ed in attesa della legge per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nei dipartimenti che, per attuare i loro compiti istituzionali, sono tenuti a svolgere anche attività assistenziale, nonchè negli eventuali centri interdipartimentali parimenti tenuti a svolgere tale attività, queste attività vengano organizzate in divisioni, sezioni e servizi, utilizzando il personale docente e non docente che afferisce al dipartimento sulla base delle specifiche competenze. Si stabilisce inoltre che, ai dipartimenti delle facoltà di medicina, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 84, 85, 86 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, fermo restando che la gestione delle attività assistenziali è regolata dalle convenzioni di cui al successivo articolo 24.

Nell'articolo 20 (organi collegiali) è previsto che, ai consigli di facoltà, di corso di laurea e di dipartimento delle facoltà di medicina, nonchè ai consigli delle scuole a fini speciali, di specializzazione e di corso di perfezionamento, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonchè quelle degli articoli 8, 14 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982.

Nell'articolo 21 (coordinamento nazionale delle facoltà mediche) si prevede l'istituzione della Conferenza permanente dei presidi delle facoltà di medicina, nonchè le competenze di tale nuovo organo.

Nell'articolo 22 (determinazione del numero programmato per i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione) si indica il procedimento attraverso il quale verrà stabilito il fabbisogno nazionale triennale di ogni categoria di diplomati e di laureati, nonchè di specialisti in rapporto alle linee di politica sanitaria contenute nel piano sanitario nazionale. Si prevede poi il procedimento per la determinazione del numero globale dei posti disponibili nel successivo

anno accademico nonchè per la ripartizione del predetto numero per ciascuna Università (sede di facoltà di medicina). Sono infine stabiliti i parametri che dovranno essere presi in considerazione per la determinazione del numero globale, nonchè per la ripartizione di questo.

Nell'articolo 23 (coordinamento tra la programmazione universitaria e la programmazione sanitaria) è affermato il principio per cui le Università concorrono alla realizzazione del Servizio sanitario nazionale in conformità a quanto previsto nel piano pluriennale di sviluppo universitario e nel piano sanitario nazionale. Si prevede, inoltre, che il piano sanitario nazionale debba fissare, sulla base delle indicazioni fornite da ciascuna Regione, una serie di dati in ordine al fabbisogno di singole categorie di personale, nonchè le linee generali di intervento nel settore assistenziale delle Università e l'apporto delle strutture del personale sanitario a programmi di educazione sanitaria e di aggiornamento. Infine, l'apporto delle strutture e del personale universitario ai progetti ed alle attività di ricerca biomedica e sanitaria svolte dal Servizio Sanitario Nazionale. Si prevede, quindi, l'indizione periodica di una Conferenza che consenta il coordinamento tra i due strumenti di piano.

Secondo l'articolo 24 (convenzioni) l'Università e la Regione disciplineranno il coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, relativamente alle attività del Servizio sanitario nazionale, con lo strumento della convenzione, previsto all'articolo 39 della legge di riforma sanitaria, stabilendo le modalità del coordinamento funzionale delle attività assistenziali svolte dalle strutture convenzionate a direzione universitaria, le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa dei reparti e servizi impiegati dall'Università ai fini istituzionali dell'insegnamento e della ricerca, nonchè la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Università all'organo di gestione delle strutture convenzionate ed i particolari aspetti finanziari relativi alle strutture assistenziali gestite dalle Università. Nell'articolo si dettano, infine, norme in ordine alla classificazione dei presidi e servizi sanitari che costituiranno unitariamente

sede di corso di laurea, nonchè in merito ad eventuali convenzioni tra Università e Regioni diverse da quella di insediamento.

Nell'articolo 25 (riconoscimento di servizi e corresponsioni di indennità al personale delle cliniche ed istituti universitari convenzionati) si dettano norme in merito all'indennità da corrispondere ed al computo della predetta indennità a fini assistenziali e previdenziali. Si disciplina quindi il servizio assistenziale già prestato dai ricercatori, come pure il servizio precedentemente prestato come personale medico di ruolo nel Servizio sanitario nazionale, stabilendo che, in taluni casi, questi periodi vengano computati a fini economici o concorsuali. In via amministrativa, verranno determinate le mansioni che il personale tecnico laureato, diplomato ed esecutivo è tenuto a svolgere.

Nell'articolo 26 (norma transitoria) si stabilisce che coloro che, non appartenendo ai ruoli universitari alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano titolari di incarichi di insegnamento conferiti dai Consigli di facoltà in corsi universitari pareggiati in base a convenzioni presso enti ospedalieri, manterranno la titolarità del corso quali professori convenzionati fino all'espletamento dei giudizi idoneativi a professore associato. Si dispone infine che, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, sia vietata l'istituzione di corsi universitari pareggiati, decentrati presso enti ospedalieri.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Bompiani propone a tutti coloro che hanno collaborato alla redazione del testo della Sottocommissione, e che in esso si riconoscono, di sottoscrivere la presentazione di un disegno di legge che ne riproduca il contenuto: nella prospettiva, sempre più vicina, di uno scioglimento anticipato delle Camere, è opportuno consegnare alla legislatura successiva un punto di riferimento che consenta un rapido avvio per la soluzione delle questioni.

Il presidente Buzzi, ringraziato il relatore per la sua ampia ed articolata esposizione, rileva che l'aver riferito su di un testo elaborato dal Comitato ristretto rappresenta di per sè un fatto estremamente positivo. Per quanto riguarda l'invito rivolto ai sin-

goli senatori, di sottoscrivere un disegno di legge che riproduca il contenuto del documento illustrato, auspica che ciò avvenga, dacchè consentirebbe la costituzione di un idoneo punto di partenza per i lavori della prossima legislatura: si eviterebbe, inoltre, che dei lavori del Comitato non rimanga altra traccia che nei resoconti dei lavori della Commissione.

Seguono alcuni interventi.

Ha la parola la sentrice Ruhl Bonazzola che si sofferma in primo luogo su profili di metodo: il documento illustrato dal relatore è senz'altro frutto di una laboriosa opera di sintesi, ma, come lo stesso relatore ha messo in luce, vi sono una serie di punti sui quali la soluzione prospettata non costituisce il punto di accordo ma piuttosto il punto di riferimento per la successiva discussione. La materia è estremamente delicata, soprattutto quella rappresentata dall'accesso alla Università di medicina, di cui va verificato attentamente il coordinamento con le disposizioni contenute nel progetto di riforma della Scuola secondaria superiore, e quella relativa al cosiddetto numero programmato: non si può dare un parere complessivo sulla questione o un assenso su una materia così delicata, senza aver potuto esaminare con attenzione il testo, che lo stesso relatore ha dichiarato essere aperto a nuovi contributi. Si tratta di un documento interno, che non può essere considerato come frutto del consenso di tutti coloro che sono stati designati a far parte del Comitato.

L'oratrice rileva infatti che ella stessa, pur essendo stata designata a farne parte, non ha mai partecipato ai lavori della predetta Sottocommissione.

Il senatore Carlassara, soffermandosi sulla filosofia di fondo che ispira il testo illustrato, propone una alternativa: probabilmente sarebbe stato opportuno effettuare il momento di selezione nella fase più propriamente professionalizzante; non condivide inoltre l'impostazione di totale universalizzazione: sarebbe stata opportuna una logica che distinguesse la fase universitaria da quella da svolgersi all'interno del Servizio sanitario nazionale. Pur dando atto al

relatore della complessità del lavoro svolto, fa presente che il testo illustrato non può essere considerato un punto di convergenza che si sente di sottoscrivere.

Il senatore Spitella, ringraziato il relatore per il rilevante lavoro svolto, ritiene che il testo prospettato costituisca un utile punto di riferimento per la successiva discussione e per i successivi approfondimenti; pur con questi limiti, dichiara a nome del Gruppo democristiano di aderire alle soluzioni prospettate e all'invito di sottoscrivere un disegno di legge che ne riproduca il testo.

Il senatore Roccamonte, dopo avere ringraziato anch'egli il relatore per il rilevante impegno profuso, dichiara di aderire, non soltanto a titolo personale ma anche a nome del proprio Gruppo politico, alle soluzioni prospettate ed all'invito rivolto dal relatore.

Il relatore Bompiani replica agli intervenuti sostenendo la necessità, comunque, di iniziare ad affrontare i problemi, per quanto complessi essi siano: è necessario, infatti, fornire un segnale positivo all'esterno. La materia è delicata e complessa, esistendo delle interrelazioni immediate tra sistema universitario e contesto sociale. In ordine alla prospettiva avanzata dal senatore Carlassara, fa presente che, almeno nei termini esposti, non vi è alcuna analoga esperienza nei paesi occidentali; altra cosa è prevedere la necessità di un tirocinio applicativo effettivo. In ordine alla proposta avanzata, conferma che l'ipotesi della presentazione di un disegno di legge mantiene il suo significato solo in presenza di una ampia adesione.

Il presidente Buzzi conferma che il significato del testo-base è sostanzialmente tecnico, considerando che costituisce il punto di partenza per la successiva discussione da parte della Commissione. Per quanto riguarda l'ipotesi di presentare un disegno di legge di identico tenore, la proposta vede destinatari i singoli senatori e non la Commissione.

Il senatore Papalia, in un breve intervento, sostiene che non è opportuno che singoli senatori si appropinquo di un lavoro che

appartiene sostanzialmente alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Tirocinio pratico di cui alla Tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria** » (2193)

(Discussione e approvazione)

Riferisce favorevolmente alla Commissione il senatore Roccamonte il quale rileva che il provvedimento in discussione intende venire opportunamente incontro alle esigenze, da più parti prospettate e ribadite anche in sede comunitaria, di accompagnare agli studi pratici del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria un periodo di tirocinio pratico, anche allo scopo di evitare a carico degli studenti tirocinanti l'eventuale addebito del reato di esercizio abusivo della professione, non essendo gli stessi nè laureati nè abilitati all'esercizio professionale. Il relatore sollecita, pertanto, un pronto varo del provvedimento.

Si apre la discussione.

Preannunzia il voto favorevole dei senatori democristiani il senatore Bompiani (il quale rappresenta l'esigenza che, in prosieguo di tempo, si proceda ad interventi di

più ampio respiro per quanto si riferisce, tra l'altro, alla disciplina delle singole specializzazioni mediche).

Nell'annunciare il voto favorevole dei senatori comunisti, il senatore Papalia sottolinea che il provvedimento in discussione dispone molto opportunamente non solo per quanto attiene alle modalità di tirocinio pratico degli studenti, ma anche per quanto si riferisce alle esigenze di modellare l'attività didattica sui casi pratici della realtà quotidiana.

Il senatore Ulianich preannunzia poi il voto favorevole dei senatori della sinistra indipendente.

Interviene quindi il ministro Falcucci, la quale sollecita l'approvazione del provvedimento, che si presenta realmente necessario ed urgente.

Si passa alla votazione: il disegno di legge, nel suo articolo unico, viene approvato dalla Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, alle ore 9, in sede deliberante, per la discussione del disegno di legge n. 2217 concernente la rappresentanza elettiva nei Consigli di facoltà e di dipartimento.

La seduta termina alle ore 19,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Presidenza del Presidente
VINCELLI

La seduta inizia alle ore 17,10.

Interviene il sottosegretario di Stato per la marina mercantile Patriarca.

IN SEDE REFERENTE

« **Istituzione delle Direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Basilicata, Molise ed Umbria** » (2081), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Basilicata e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lamorte, De Poi, Baldassari ed altri, Sedati ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« **Istituzione delle direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325** » (408), d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

« **Istituzione delle direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325** » (574), d'iniziativa dei senatori Spitella ed altri

« **Istituzione delle direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325** » (750), d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Vincelli, dopo aver fatto presente che si è in attesa di acquisire il parere della 5^a Commissione, prospetta l'opportunità di chiedere nel frattempo il trasferimento

alla sede deliberante dei disegni di legge n. 2081 e connessi.

Il relatore Riggio manifesta perplessità, ricordando i suoi rilievi critici circa l'ingiustificata dilatazione degli organici dirigenziali prevista dal disegno di legge.

Il senatore Fermariello prospetta la necessità di ulteriori elementi informativi, nonché di una più chiara posizione del Governo. Il senatore Gusso dichiara la disponibilità del Gruppo della Democrazia cristiana al trasferimento di sede, salvo a valutare il parere della 5^a Commissione.

Il senatore Morandi, richiamandosi alle riserve espresse dal relatore, dichiara la sua opposizione al trasferimento di sede.

Il presidente, nel prendere atto della dichiarazione del senatore Morandi, fa presente che mancano i presupposti per la richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la rivalutazione delle indennità per il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggiatori** » (2253) approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Il Presidente comunica che il disegno di legge sarà esaminato nella seduta di giovedì 28 aprile, dopo aver acquisito il parere della 5^a Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti** » (2240)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso il 25.

Si passa agli emendamenti agli articoli del decreto-legge.

In sede di articolo 1, il senatore Riggio illustra un emendamento al primo comma volto ad estendere a tutti i porti le disposizioni sull'esodo dei lavoratori portuali; il senatore Benassi propone un emendamento al quinto comma che prevede di lasciare alla sfera della contrattazione la materia concernente il salario garantito e la formazione delle squadre. Dopo che il senatore Fermariello ha fatto proprio un emendamento del senatore Fossa, subordinato all'emendamento precedentemente illustrato, il relatore Gusso presenta emendamento al secondo ed al sesto comma volti ad estendere il limite previsto dal decreto per il pensionamento anticipato fino al 31 dicembre 1986. Il rappresentante del Governo propone un emendamento al quarto comma, inteso a sopprimere l'indicazione di taluni criteri per l'elaborazione delle nuove dotazioni organiche dei porti.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento presentato dal senatore Riggio, dichiarandosi invece favorevole ad una sua riformulazione nel senso di concedere la facoltà di ricorrere al pensionamento anticipato anche ad altri porti, qualora però non si fosse raggiunto il limite di cinque mila lavoratori esodati. Anche il Sottosegretario esprime parere contrario, facendo rilevare che la filosofia del provvedimento è imperniata sulla necessità di intervenire solo in quei porti che presentano una situazione estremamente grave. Invita pertanto il senatore Riggio a ritirare l'emendamento. Il proponente lo ritira riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con una diversa formulazione.

Vengono quindi posti ai voti gli emendamenti del relatore, cui il Governo è favorevole, che sono approvati. L'emendamento proposto dal senatore Benassi, cui sono contrari il relatore e il Governo, posto ai voti, non è approvato. Il senatore Fermariello ritira il suo sub-emendamento e si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Viene quindi approvato l'emendamento del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore illustra due emendamenti al primo e al secondo comma, volti ad uniformare il testo del decreto al parere espresso dalla 11^a Commissione; il senatore Benassi presenta quindi due emendamenti (rispettivamente modificativo ed aggiuntivo al secondo comma) volti a sopprimere il principio dell'obbligatorietà dell'esodo, a lasciare campo libero in materia alla contrattazione con i sindacati, limitando nel contempo la facoltà di ricorrere al pensionamento anticipato da parte di lavoratori di età non elevata.

Dopo che il relatore si è dichiarato contrario alla soppressione del principio dell'obbligatorietà, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Benassi. Quest'ultimo illustra poi un altro emendamento che introduce, al terzo comma, una dizione più generale per quel che concerne il limite di età valido per la cessazione dal servizio, emendamento su cui concordano il relatore ed il Sottosegretario.

Posti quindi ai voti gli emendamenti all'articolo 2, dopo una dichiarazione di voto del senatore Degola — il quale esprime la sua astensione sugli emendamenti del relatore in quanto giudica non univoca la dizione prescelta — sono approvati gli emendamenti del relatore, nonchè l'emendamento al terzo comma presentato dal senatore Benassi. Non è invece approvato il primo dei due emendamenti proposti in precedenza da quest'ultimo, mentre l'altro è dichiarato precluso. Il relatore propone poi un emendamento al sesto comma volto a prevedere un diverso scaglionamento della spesa prevista per l'esodo. Posto ai voti, l'emendamento è accolto.

Viene quindi dichiarato decaduto, per assenza del proponente, un emendamento aggiuntivo del senatore Pinto.

Sono quindi esaminati gli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore Benassi illustra un emendamento concernente deroghe al divieto di assunzione di cui al settimo comma dell'articolo 3, deroghe motivate con riorganizzazioni dell'attività portuale implicanti la mobilità dei lavoratori, nonchè da eccezio-

nali ed improrogabili esigenze di efficienza. Il relatore ed il rappresentante del Governo si dichiarano favorevoli a condizione che l'emendamento venga modificato nel senso di prevedere una mobilità dei lavoratori anche tra porti diversi della stessa provincia o di provincie limitrofe.

Intervengono per dichiarazione di voto il senatore Pacini (il quale dichiara di astenersi in quanto con l'emendamento si introducono norme difficilmente applicabili), il senatore Fermariello (che annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento del senatore Benassi, ritenendo non opportuno codificare con precisione le forme concrete della mobilità) ed il senatore Benassi, il quale non accetta di modificare il proprio emendamento nell'ottica di salvaguardare la necessaria autonomia decisionale degli enti portuali.

Accogliendo poi un invito del Presidente, il senatore Benassi ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Vengono quindi approvati un emendamento del relatore al sesto comma (inteso ad un diverso scaglionamento dei limiti di impegno ivi previsti) ed un altro emendamento proposto dal senatore Benassi (aggiuntivo di un periodo all'ottavo comma), tendente a consentire al Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di adeguare la dotazione organica degli enti portuali in relazione alle esigenze funzionali del porto ed all'entità del traffico.

Dopo che il senatore Benassi ha ritirato un emendamento volto a sopprimere il decimo comma dell'articolo 3, viene approvato un emendamento del relatore tendente a modificare lo stesso comma nel senso di rendere solo facoltativo il ricorso da parte degli enti portuali alla consulenza degli organi tecnici statali e dell'Avvocatura dello Stato.

Sono quindi approvati un emendamento del senatore Benassi (che sposta alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di cui al dodicesimo comma dell'articolo 3) ed un emendamento del Governo (secondo il quale il servizio di cassa del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali è affidato a taluni istituti di credito).

Il senatore Benassi propone poi un emendamento soppressivo del quattordicesimo comma, allo scopo di assicurare una piena autonomia agli enti portuali in tema di fissazione delle tariffe. Dopo che il Sottosegretario ha fatto presente le diversità di disciplina tra i porti in merito a tale potestà, il relatore propone una diversa formulazione del comma nel senso di prevedere, trascorsi 60 giorni dall'invio al Ministero, il silenzio-assenso sui regolamenti e le tariffe di quei porti che sono sottoposti all'autorizzazione ministeriale in relazione a tali atti. Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole su tale proposta. Posto ai voti è respinto l'emendamento del senatore Benassi e successivamente il comma è approvato nella nuova formulazione del relatore.

Il senatore Benassi illustra un emendamento volto a modificare il quindicesimo comma dell'articolo 3 nel senso di prevedere requisiti più rigorosi per la nomina del direttore generale del Consorzio del porto di Genova. Dopo una breve discussione l'emendamento viene ritirato.

Sono successivamente ritirati dal relatore due emendamenti, aggiuntivi, riguardanti la possibilità per gli enti e le aziende portuali di aderire ad organismi associativi, nonché di rateizzare il versamento all'INPS dei contributi arretrati.

Il senatore Benassi presenta un emendamento volto a comprendere anche la valutazione della pianta organica e della portata dell'esodo tra i criteri per l'assegnazione del contributo straordinario agli enti portuali.

Al riguardo, mentre il relatore fa notare che l'emendamento penalizzerebbe gli enti portuali che hanno presentato bilanci in rosso ma veritieri, il senatore Degola ritiene invece che si possa accettare il parametro dell'esodo ma non quello della pianta organica. Il senatore Fermariello fa presente che l'emendamento intende rispondere alla complessità della situazione dei porti, senza limitare in modo eccessivo un ambito di valutazione discrezionale del Ministero. Dopo una breve discussione, si concorda sull'opportunità di ritirare l'emendamento e di studiarne per l'Assemblea una nuova formulazione.

Infine la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente con gli emendamenti accolti.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì, 28 aprile, alle ore 9,30, per la discussione (in sede deliberante) del disegno di legge n. 2253, e, in sede referente, per il seguito dell'esame con-

giunto dei disegni di legge nn. 2081, 408, 574 e 750.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, già prevista per domani, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 19,10.

AGRICOLTURA (9^a)

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Presidenza del Presidente
FINESSI*Interviene il sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Maravalle.**La seduta inizia alle ore 17,40.***IN SEDE DELIBERANTE****« Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526,
concernente difesa della genuinità del burro »
(2174), d'iniziativa dei deputati Mora ed altri,
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)**

Il senatore Venturi riferisce alla Commissione sul provvedimento con il quale — nel modificare gli articoli 1, 11 e 12 della legge n. 1526 del 1956 — oltre ad eliminare motivi di difforme interpretazione giurisdizionale in materia di produzione di burro, si mettono i nostri produttori (in particolare i piccoli caseifici) nelle stesse condizioni dei concorrenti produttori comunitari. In particolare, si prevede la denominazione « burro » per i prodotti ottenuti dalla crema ricavata dal latte di vacca o dal siero di latte di vacca ovvero dalla miscela dei due indicati prodotti. La denominazione « burro di qualità » è riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca che risponda ai requisiti organolettici, analitici ed igienico-sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione « burro », purchè seguita dall'indicazione della specie animale. Si prevede, inoltre,

presso ogni stabilimento un registro di carico e scarico del prodotto (articolo 1).

Agli articoli 2 e 3 del testo in esame — prosegue il relatore Venturi — sono riformulate le norme concernenti le sanzioni. Il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre la discussione.

Il senatore Sassone, premesse di avere alcune perplessità sul provvedimento e che sono necessari dei chiarimenti, si sofferma ad analizzare la posizione del nostro paese nel contesto comunitario sia per quanto attiene la produzione del burro, sia per quanto riguarda il consumo; evidenzia la necessità di considerare dette peculiarità nell'approntare modifiche della normativa vigente per il burro e si chiede quanta parte della produzione attuale potrà denominarsi « burro di qualità ».

Dopo essersi successivamente chiesto per quali motivi si preveda di demandare al Ministero dell'agricoltura la determinazione dei requisiti per il burro di qualità, osserva — per quanto attiene all'ammontare delle multe — che occorrerebbe tenere almeno presenti i tassi di inflazione verificatisi in questi anni. Conclude avanzando dei dubbi sull'opportunità di denominare « burro » il prodotto ottenuto dalla miscelazione.

Il senatore Chielli manifesta anch'egli delle perplessità anche in riferimento all'urgenza con cui si chiede di legiferare e pone l'esigenza di sciogliere taluni dubbi suscitati dal testo in esame. Si ha in particolare, egli sottolinea, la sensazione che il provvedimento autorizzi a chiamare « burro » prodotti grezzi sulla cui opportunità di presenza nel mercato sorgono legittime perplessità; la stessa denominazione di « burro di qualità », prosegue l'oratore, sembra finalizzata ad aumenti di prezzo più che di qualità. Pone infine l'esigenza di rinviare l'esame del disegno di leg-

ge per approfondirne la portata ed i concreti effetti sulla produzione casearia nazionale, sciogliendo i dubbi emersi.

Il senatore Lazzari, poste delle obiezioni sul metodo di procedere nel cercare di portare avanti il provvedimento legislativo sulla base di difficoltà giurisprudenziali, fa presente l'esigenza di disporre di dati documentati sul tipo di produzione in esame, anche in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e alla legislazione vigente nella Comunità europea. Sottolinea inoltre il timore che spinte speculative si inseriscano nella materia che va esaminata senza fretta.

Replica agli intervenuti il relatore Venturi che richiama l'attenzione della Commissione sul lungo esame che del provvedimento è stato compiuto nell'altro ramo del Parlamento da un apposito comitato ristretto di quella Commissione agricoltura; ribadisce l'importanza e l'utilità del provvedimento, che mette i nostri piccoli caseifici in condizione di produrre anche con la miscelazione, ponendosi quindi nello stesso livello operativo degli altri produttori CEE, nei cui confronti sono stati finora svantaggiati proprio per il mancato adeguamento della nostra normativa a quella comunitaria.

Rilevato quindi che, per quanto attiene alle sanzioni, rimane in vigore il più rigoro-

so meccanismo della citata legge n. 1526, pone l'accento sulle vive attese esistenti presso le categorie interessate e rinnova l'invito all'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Maravalle, premesso di comprendere le perplessità sollevate, ricorda che il disegno di legge è stato approfonditamente elaborato presso l'altro ramo del Parlamento; dichiara di condividere tutte le considerazioni svolte dal relatore Venturi ed invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

La senatrice Talassi fa quindi presente come le perplessità avanzate permangano.

La seduta viene sospesa alle ore 18,30 ed è ripresa alle ore 18,35.

Su proposta del senatore Zavattini, il prosieguo dell'esame è rinviato a domattina.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Finessi avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 aprile, alle ore 10,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 18,40.

IGIENE E SANITÀ (12-)

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Presidenza del Presidente
PITTELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Raffaelli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Riforma degli studi medici** » (704), d'iniziativa del senatore Spadolini ed altri

« **Nuovo ordinamento degli studi di medicina** » (835)

« **Nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina. Adeguamento alla normativa comunitaria europea ed alla istituzione del servizio sanitario nazionale** » (1086), d'iniziativa del senatore Bompiani ed altri

« **Istituzione delle scuole di medicina** » (1322), d'iniziativa dei senatori Rossanda ed altri

« **Nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina** » (1951), d'iniziativa del senatore Maravalle ed altri
(Parere alla 7^a Commissione) (Rinvio dell'esame)

Il senatore Del Nero, nel riferire in sostituzione del relatore Bompiani, ricorda che già in sede di sottocommissione per i pareri si era convenuto che, data l'importanza della materia, fosse opportuna una valutazione della Commissione in sede plenaria che tenesse anche conto del testo derivante dall'unificazione dei provvedimenti in titolo, nel frattempo predisposto, in sede ristretta, dalla Commissione istruzione.

Quindi il senatore Merzario propone un rinvio onde procedere ad un'ulteriore riflessione, data la delicatezza della problematica in questione.

Segue una precisazione del senatore Dei Nero e l'emissione del parere è rinviata.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Pittella comunica che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 28 aprile, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
sul fenomeno della mafia**

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
LAPENTA

La seduta inizia alle ore 9,40.

**AUDIZIONE DEL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA, GENERALE
NICOLA CHIARI**

Il generale Chiari, premessi brevi cenni sui compiti tributari, giudiziari ed extra-tributari della Guardia di finanza, si sofferma sulle trasformazioni del fenomeno mafioso da attività parassitaria ad attività imprenditoriale e pone quindi in rilievo l'importanza dell'azione della Guardia di finanza nella lotta a questo nuovo tipo di criminalità organizzata.

L'impegno del Corpo si è particolarmente accentuato con l'impiego di un personale addirittura superiore ai livelli organici nelle regioni Sicilia, Calabria e Campania e con l'utilizzazione di vasti e avanzati sistemi informativi.

Si sofferma quindi a descrivere gli scopi principali della recente legge antimafia e dà ampio conto degli spazi di intervento che tale normativa affida alla Guardia di finanza.

Dopo aver sottolineato l'accresciuta collaborazione con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, che si sostanzia in un mutuo e continuo scambio di informazioni, il generale Chiari precisa quindi che l'attività del corpo nel corso del 1982 si è sviluppata in due fasi, la prima anteriore e la seconda posteriore all'entrata in vigore della legge n. 646. Nel primo periodo si sono

effettuati accertamenti anagrafico-patrimoniali, approntamento di « schede economiche », esecuzioni di verifiche fiscali, ricerche di evasori, lotta al contrabbando, al traffico di stupefacenti, alle frodi comunitarie e all'esportazione clandestina di capitali. Nella seconda fase si è altresì proceduto ad accertamenti bancari su tutto il territorio nazionale, formulando, quando ne ricorrevano i presupposti, proposte per l'applicazione di misure di prevenzione e della confisca dei beni.

Il generale Chiari riporta quindi un dettagliato consuntivo dell'attività operativa svolta, partitamente per zone e per settori di intervento.

Rileva poi che ai successi della Guardia di finanza, che ha creato difficoltà alle attività illecite soprattutto nei settori degli appalti pubblici, delle concessioni e dei contributi statali e regionali, la mafia ha reagito in maniera tanto palese quanto occulta, mirando a colpire l'attività informativa del corpo e cercando altresì di infiltrarsi nella stampa locale, allo scopo di screditare la nuova legislazione antimafia.

Il generale Chiari formula quindi una serie di proposte di innovazioni normative, che hanno riguardo, in particolare, alla estensione alla criminalità organizzata della normazione sui cosiddetti « pentiti », alla creazione presso le procure della Repubblica di apposite sezioni per la delinquenza organizzata, alla accelerazione dell'*iter* degli accertamenti tributari, alla possibilità di eseguire il sequestro cautelativo delle cassette di sicurezza, alla modificazione dell'articolo 321 del codice penale, alla obbligatorietà della denuncia dei delitti tipici della criminalità organizzata, alla attribuzione ai tribunali della competenza per i delitti di mafia, alla possibilità nei processi di mafia, di escutere i testi a futura memoria, ed infine alla estensione a tutti i reparti operativi del corpo delle facoltà conferite dalla legge n. 646 ai soli nuclei di polizia tributaria.

Conclude, quindi, sottolineando la necessità che la Guardia di finanza possa fruire del sostegno della pubblica opinione e del mondo politico, per proseguire con successo la difficile lotta alla delinquenza organizzata, che, malgrado i risultati conseguiti, è tuttavia ben lungi dall'essere vittoriosamente conclusa.

Hanno quindi inizio i quesiti dei commissari.

Il generale Chiari, in risposta ad un quesito del Presidente Lapenta, afferma che gli avvicendamenti negli incarichi operativi degli ufficiali della Guardia di finanza sono più rapidi rispetto a quanto accade negli altri corpi, anche se il problema della permanenza nei luoghi d'origine è analogo a quello relativo a tutte le forze dell'ordine, specialmente per quanto riguarda i sotto-ufficiali e gli agenti.

Dopo aver quindi assicurato al deputato Ciai che il corpo sta operando con particolare impegno anche nel Lazio e nella provincia di Roma, risponde alle domande del deputato Servello, sostenendo che la proposta di intervento coercitivo della Guardia di finanza negli uffici pubblici non è stata ripetuta nella relazione integrativa del documento sull'attività del corpo nel 1982 anche perchè è stata assicurata la massima collaborazione spontanea; che i subappalti sono oggetto della massima attenzione anche se non rappresentano un'occasione particolare di pagamento di tangenti; che c'è un disagio da parte dei professionisti per l'applicazione delle norme antimafia come di tutte le altre norme che aumentano i controlli e che la Guardia di finanza agirà sulle scommesse clandestine appena avrà elementi più concreti in proposito. Aggiunge infine che la corruzione all'interno del corpo è stata ed è combattuta con la massima energia, ma pone in rilievo che gli stipendi degli ufficiali della Guardia di finanza sono estremamente bassi, specie se confrontati con le enormi cifre su cui sono chiamati ad esercitare il loro controllo.

Il deputato Bacchi, rileva l'esigenza di un approfondimento delle indagini sul fenomeno criminoso delle sofisticazioni alimentari, chiede ragguagli sull'asserita esistenza di un elenco di fortune patrimoniali di dubbia pro-

venienza e domanda come mai non si riescano a trovare elementi concreti sui numerosi omicidi di magistrati, alti funzionari e uomini politici che hanno insanguinato la Sicilia negli ultimi anni. Sottolinea, quindi, la necessità di indagare più approfonditamente sulla destinazione dei contributi al settore agricolo; sollecita un parere del generale Chiari sull'efficienza della misura di prevenzione del confino di polizia; e chiede di sapere, infine, se l'attività della Guardia di finanza ottenga adeguata collaborazione dagli istituti bancari e dall'autorità giudiziaria.

Il generale Chiari rileva che le sofisticazioni alimentari non sono un'attività criminosa svolta esclusivamente dalla mafia; afferma che non furono consegnati al generale Dalla Chiesa elenchi quali quelli di cui ha parlato la stampa, pur se la Guardia di finanza fin dal 1981 svolgeva indagini sui patrimoni di sospetta provenienza; osserva che non rientrano nelle competenze del corpo da lui diretto le indagini sugli omicidi e che, per quanto riguarda il confino di polizia, la valutazione non compete alla Guardia di finanza, ma alla autorità di polizia; concorda sulla necessità di controllare la destinazione dei contributi agricoli; ed esprime, infine, un positivo apprezzamento sullo stato dei rapporti con l'autorità giudiziaria e con gli istituti di credito.

Il senatore Forni chiede di conoscere più precisi dettagli sull'attività svolta dalla Guardia di finanza per la repressione del contrabbando nell'Italia settentrionale. Esprime poi l'avviso che la norma sui patrimoni di dubbia provenienza, contenuta nella legge antimafia, debba essere estesa anche ai pubblici funzionari che si trovano in contatto, per ragioni del loro ufficio, con particolari forme di criminalità, quali il contrabbando e l'evasione fiscale. Quanto, ancora, alla proposta di estendere alla delinquenza organizzata le norme sui cosiddetti « pentiti », fa presente che essa presenta numerosi pericoli e non promette di dare gli stessi positivi risultati che ha dato nella lotta al terrorismo. Chiede di conoscere, infine, se si effettuino controlli sui frequentatori abituali delle case da gioco clandestine.

Il generale Chiari fa presente che, nella lotta al traffico di stupefacenti, l'Italia è il paese che registra — proporzionalmente al presumibile volume complessivo del traffico stesso — le più alte percentuali di sequestri. Anche contro il contrabbando di tabacchi si agisce con grande spiegamento di forze e con notevole successo, ma occorre considerare che, in tali settori, la lotta non può mai dirsi definitivamente vinta. Quanto ad un caso concreto cui ha fatto riferimento il senatore Forni, precisa che si tratta di delinquenza organizzata, ma non di tipo mafioso. Dichiarò quindi di condividere l'opportunità che il controllo sui patrimoni sospetti sia esteso ai pubblici funzionari: a tale scopo la Guardia di finanza ha presentato al ministro un apposito schema di disegno di legge, tendente a sottoporre a controllo i patrimoni degli appartenenti al corpo. Per quanto concerne l'estensione della legislazione sui « pentiti » alla criminalità organizzata, se sono certamente comprensibili le perplessità espresse dal senatore Forni, è da ritenere, tuttavia, che potrebbero ottenersi anche risultati positivi. Dà infine notizia che si effettuano indagini sulle case da gioco clandestine e sui loro frequentatori abituali.

In risposta a specifici quesiti posti dal senatore Mola, comunica quindi che la Guardia di finanza è stata incaricata dalla magistratura di svolgere indagini, attualmente coperte dal segreto istruttorio, sulla provenienza delle somme impiegate per ottenere il rilascio di *Ciro Cirillo* e fa presente che, anche in difetto di attivazione da parte dell'autorità giudiziaria, tali indagini sarebbero state comunque effettuate d'ufficio. Quanto al castello mediceo di Ottaviano, dà notizia che l'indagine sui reali proprietari è attualmente in corso, essendosi in precedenza accertato che sono stati rispettati tutti i prescritti adempimenti fiscali. Fa presente, infine, che è ovvio e naturale che le richieste di misure di prevenzione formulate dal corpo trovino talora accoglimento e talaltra diniego da parte dell'autorità giudiziaria.

Il deputato Rizzo rileva che i risultati dell'attività svolta dalla Guardia di finanza, per come esposti nella relazione del gene-

rale Chiari, sembrano invero esigui in rapporto all'impegno profuso; sottolinea quindi l'esigenza di potenziare la capacità operativa del corpo, non sempre, in passato, all'altezza dei suoi compiti. Dichiarò, infine, di non condividere le proposte, avanzate dal generale Chiari, di attribuire ai tribunali competenze delle corti di assise, per l'impossibilità di sceverare i delitti di mafia da quelli comuni, ad eccezione del reato di associazione di tipo mafioso, mentre considera favorevolmente la prospettata estensione delle norme sui cosiddetti « pentiti », nonché la modificazione dell'articolo 321 del codice penale nel senso di attenuare le pene per i corruttori che collaborino con la giustizia.

Il generale Chiari fa presente che il lavoro della Guardia di finanza, i cui frutti sono peraltro destinati ad apparire soprattutto nel tempo, non è inteso direttamente alla repressione dei reati, cui più immediatamente provvedono la polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri. Respinge, quindi, giudizi poco lusinghieri sull'attività del corpo da lui diretto, che va considerata nel suo complesso e che non può, pertanto, essere inficiata da limitate, seppur deprecabili, eccezioni.

In risposta quindi ad alcuni quesiti del senatore Bonazzi, il generale Chiari ricorda che è in corso un notevole potenziamento del Corpo per adeguarlo anche ai compiti affidatigli dalla legge n. 646, che il controllo sulle società fiduciarie è adeguato e che gli istituti bancari non hanno potuto, ovviamente, manifestare alcuna concreta opposizione all'opera della Guardia di finanza, vista la loro consapevolezza dei rischi penali a cui sarebbero andati incontro.

Dopo aver quindi affermato che, salvo rari casi di quotidiani locali, il Governo e l'opinione pubblica sostengono sufficientemente l'opera della Guardia di finanza, si sofferma a descrivere i collegamenti fra le attività di polizia tributaria e quelle di polizia giudiziaria svolte dal corpo, con particolare riferimento ai rapporti con l'autorità giudiziaria e con gli uffici finanziari.

In un ampio intervento, quindi, il senatore Argiroffi esprime la sua contrarietà ad una

eventuale normativa sui mafiosi « pentiti », sostenendo che la criminalità organizzata deve essere principalmente colpita nei suoi interessi imprenditoriali, e conclude con la raccomandazione che siano bloccate le candidature elettorali di soggetti compromessi con le organizzazioni mafiose e con la richiesta che la Commissione ascolti i magistrati di Palmi e i magistrati di Reggio Calabria che hanno assolto Macri.

Il generale Chiari, pur affermando che non rientra nelle sue competenze formulare giudizi su iniziative legislative, sostiene che forse la normativa sui « pentiti » potrebbe avere qualche utilità in questo campo e assicura che comunque gli interessi economici delle organizzazioni mafiose sono al centro dell'azione della Guardia di finanza, non escludendo che ulteriori iniziative, comprese quelle indicate dal senatore Argiroffi, possano essere prese anche in seguito alla presente seduta.

In risposta a specifici quesiti posti dal senatore Pastorino, il generale Chiari, dopo aver assicurato che provvederà ad accertare le ragioni della rilevata sproporzione tra i numerosissimi accertamenti bancari e gli assai pochi accertamenti fiscali effettuati, afferma che il corpo da lui diretto profonde il massimo impegno anche nella lotta contro la droga, avvalendosi di tutti gli strumenti offerti dalla legge. Chiarisce poi che l'opportunità, da lui sottolineata, di miglioramenti economici per il personale della Guardia di finanza poggia anche su obiettive situazioni di necessità e di disagio, e non solo sull'esigenza di rendere più improbabile la corruzione, che riconosce debba essere combattuta soprattutto con un'alta tensione morale e con un profondo senso del dovere.

Il senatore Flamigni chiede precisazioni sul coordinamento della lotta alla delinquenza organizzata a livello nazionale, dichiara di condividere l'esigenza che le richieste di accertamento vengano adeguatamente selezionate, per consentire alla Guardia di finanza di svolgere indagini « mirate », e richiede, infine, l'invio di una documentazione suppletiva sull'asserita infiltrazione della criminalità organizzata in banche e società finan-

ziarie, nonché sulla presenza di essa in grandi imprese nazionali e multinazionali, ed inoltre di una relazione dettagliata sullo stato della lotta contro la droga.

Il generale Chiari fa presente che il coordinamento a livello nazionale si realizza in seno al Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, alle cui riunioni prendono parte di volta in volta anche i prefetti interessati. Invero, sono stati fatti, in materia di coordinamento, passi giganteschi, giacché l'attività delle varie forze di polizia è oggi assai più integrata che in passato. Quanto alla programmazione dell'addestramento, essa è lasciata all'autonomia dei singoli Corpi.

Riguardo alle infiltrazioni in banche e società finanziarie ed alla presenza della delinquenza organizzata in imprese nazionali e multinazionali, le relative indagini sono attualmente in corso e dunque coperte del segreto istruttorio, per cui lo stesso comando generale non è in grado di conoscere i nomi delle persone implicate.

Quanto, infine, al traffico degli stupefacenti, gli esiti dell'attività svolta saranno doverosamente portati a conoscenza delle autorità competenti, ed altresì comunicati al Parlamento.

Il Presidente Lapenta ringrazia il generale Chiari per la sua ampia e dettagliata esposizione e per le puntali risposte fornite ai quesiti posti dai commissari.

La seduta termina alle ore 14,30.

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente
LAPENTA*

La seduta inizia alle ore 16,45.

Il generale Valditara, premessa una breve nota sulle funzioni e le attribuzioni del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, si sofferma sull'analisi delle linee fondamentali della criminalità organizzata di stampo mafioso sia per quanto riguarda i

tratti comuni alle tre principali organizzazioni agenti sul territorio nazionale, sia per quanto riguarda le peculiarità operative di mafia, camorra e 'ndrangheta nelle tradizionali fasi di raccolta illecita di fondi, investimento di tali somme in attività illegali e infine di riciclaggio del denaro sporco.

Dopo essersi quindi soffermato su una ampia e positiva valutazione della legge n. 646 del 1982 — che darà senz'altro notevoli frutti nel medio e lungo periodo — dà conto dell'attività di contrasto dell'Arma dei carabinieri, sia nel periodo precedente che in quello successivo all'assassinio del generale Dalla Chiesa e all'approvazione delle recenti norme antimafia.

Espone quindi alcune proposte migliorative dell'attuale normativa in esame, fra le quali l'ampliamento all'intera polizia giudiziaria delle facoltà in materia di richiesta o sequestro di informazioni presso uffici e istituti di credito, oggi limitate alla sola polizia tributaria, e la previsione di soluzioni più efficaci per la protezione dei testimoni.

Occorre inoltre riqualificare e moralizzare l'attività della pubblica amministrazione, punendo con severità esemplare i dipendenti corrotti da elementi mafiosi, contrastare la omertà mediante l'obbligo della denuncia per reati di stampo mafioso, potenziare gli uffici giudiziari e modificare la composizione della corte d'assise, non attribuendo la maggioranza ai giudici popolari e reclutando questi ultimi da altre regioni e comunque con criteri più selettivi.

Dopo aver quindi rilevato l'opportunità di altri provvedimenti, fra i quali il trattamento di favore per i mafiosi che collaborano con la giustizia e la modifica della normativa in materia di lotta al traffico di stupefacenti, conclude illustrando una serie di tabelle e di allegati relativi all'andamento delle attività dell'Arma nelle aree di influenza di mafia, camorra e 'ndrangheta.

Hanno inizio, a questo punto, i quesiti dei commissari.

Ad una domanda del presidente Lapenta, il generale Valditara risponde osservando che sono stati probabilmente i successi conseguiti nella lotta contro il terrorismo a determinare gli attuali progressi nel coordi-

namento fra l'attività delle diverse forze di polizia. La propensione a collaborare ha potuto poi avvalersi del progresso tecnologico, che favorisce la rapida circolazione dei dati e delle notizie. In relazione ad un altro quesito posto dal Presidente, il quale fa rilevare che ai recenti successi conseguiti dalle forze di polizia manca il coronamento del caso clamoroso, con il grande capo mafioso consegnato alla giustizia, il generale Valditara sottolinea le difficoltà di prova che si incontrano quando si indaga su organizzazioni di tipo mafioso e fa presente, altresì, che probabilmente esiti clamorosi potranno discendere da due indagini attualmente in corso. Riguardo, in particolare, agli accennati problemi di prova, vengono in rilievo le esigenze — cui si è fatto riferimento nel corso dell'esposizione iniziale — di garantire la sicurezza dei testimoni ed altresì di rendere obbligatoria la denuncia di talune specie di reati. Il generale Valditara nota, quindi, che la legge n. 646 del 1982, consentendo di aggredire i presunti mafiosi in virtù del dato — non facilmente occultabile — della consistenza patrimoniale, potrà forse permettere di conseguire obiettivi non raggiungibili, altrimenti, alla stregua della precedente legislazione.

In risposta poi ai quesiti del senatore Pastorino — che aveva fra l'altro espresso a nome della Democrazia cristiana il pieno apprezzamento per la relazione del generale Valditara ed in generale per la decisiva opera svolta dall'Arma prima nei confronti del terrorismo e oggi contro la criminalità organizzata di stampo mafioso — conferma che nei carabinieri è viva la convinzione di poter vincere anche la battaglia contro la mafia e che in particolare essi sono motivati dalla coincidenza di questa lotta con quella contro l'estendersi del disumano flagello della droga.

Rispondendo poi ad una richiesta del senatore Mola sul numero e sulla dislocazione territoriale dei militari dell'Arma, afferma che, anche facendo riferimento ai dati della relazione ricordati nella domanda e considerando i rinforzi giunti a Napoli da Bolzano e da Bari, gli organici appaiono relativamente equilibrati e ben distribuiti, anche

se naturalmente potrebbero essere maggiormente potenziati.

In risposta a quesiti posti dal senatore Flamigni — il quale domanda di conoscere, tra l'altro, se vi siano produzioni dell'Ufficio studi e coordinamento operativo dell'Arma che possano interessare la Commissione e, dopo essersi particolarmente soffermato sui problemi del coordinamento, chiede che l'Arma trasmetta alla Commissione una relazione sul traffico clandestino delle armi — il generale Valditara illustra i compiti e le attività dell'Ufficio studi e coordinamento operativo, le cui analisi periodiche non potrebbero essere rese note volta per volta senza comprometterne la funzionalità e senza violare, sovente, il segreto istruttorio. Spiega quindi che l'accesso alla banca dei dati del Ministero dell'interno è libero e si realizza in tempo reale per l'Arma dei carabinieri, la quale, ovviamente, oltre che fruire dei dati, provvede a sua volta a versarli. Quanto poi ai modi operativi, non si è ritenuto di costituire nuclei speciali quali quelli creati dal generale Dalla Chiesa per la lotta contro il terrorismo, preferendosi invece ricorrere a strumenti quali le sezioni anticrimine, allo scopo di evitare fratture fra i reparti speciali e gli uomini addetti al controllo del territorio. Riguardo alla rilevata esigenza di selezionare le richieste rivolte alla Guardia di finanza, la prospettata modificazione dell'articolo 14 della legge n. 646 del 1982, volta ad attribuire a tutte le forze di polizia giudiziaria le facoltà ivi previste per la sola polizia tributaria, è intesa proprio allo scopo di evitare che la Guardia di finanza sia oberata di un numero esorbitante di richieste, che non può tempestivamente evadere. Sul problema del coordinamento, occorre ricordare che esso spetta primariamente ai tre prefetti delegati alla lotta contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta, per cui ogni forma di interferenza apparirebbe scorretta. Quanto, infine, al traffico delle armi, non vi sono fino ad ora elementi che in esso vengano investiti proventi di attività mafiose.

Il deputato Martorelli fa rilevare, a questo riguardo, che dal processo di Trento sono

emerse, al contrario, indicazioni circa una probabile connessione fra traffico delle armi e traffico della droga.

Il generale Valditara risponde quindi al deputato Rizzo, che aveva espresso tra l'altro la sua contrarietà alle proposte relative all'anonimato dei testimoni e all'obbligo di denuncia per i delitti mafiosi, negando che ci sia stata la denunciata inerzia dei pubblici poteri nei confronti di noti mafiosi, ma affermando al contrario che intere famiglie sono state arrestate o messe in condizione di non nuocere. Purtroppo la magistratura risulta spesso ingolfata da un numero di denunce eccessivo rispetto ai suoi organici, oppure ricorre alle note e discusse assoluzioni per insufficienza di prove.

Ai quesiti del senatore Mazza, che si era fra l'altro soffermato sulle maggiori difficoltà della lotta alla mafia rispetto alla lotta al terrorismo e si era interessato ai collegamenti internazionali fra le forze dell'ordine, il generale Valditara risponde che la collaborazione con le autorità di polizia, specialmente degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia, è strettissima e non esclude la ricerca di un possibile vertice internazionale di alcune organizzazioni criminose.

In relazione a quesiti posti dal deputato Martorelli — il quale chiede se vi siano possibilità di ottenere collaborazione dalle autorità elvetiche per compiere eventuali accertamenti presso banche svizzere e domanda come mai non si riesca ancora ad impedire che continuino ad ottenere appalti pubblici persone ampiamente compromesse con la giustizia — il generale Valditara rileva, con riferimento alle indagini bancarie all'estero, che esse non rientrerebbero comunque nella competenza dell'Arma dei carabinieri, la quale, ove ne ravvisassero l'esigenza, rivolgerebbe la relativa richiesta alla Guardia di finanza. Quanto al fenomeno di appalti pubblici attribuiti a sospetti mafiosi o camorristi, osserva che la lotta contro il crimine organizzato procede giorno per giorno gradatamente, ma in modo significativo, e che i carabinieri, al pari delle altre forze dell'ordine, fanno quanto rientra nelle loro possibilità, nella speranza che — anche attra-

verso strumenti come la legge n. 646 — episodi quali quelli testè denunciati non abbiano più a verificarsi.

Il presidente Lapenta ringrazia il generale Valditara per la dettagliata esposizione svolta e per le puntuali risposte offerte ai quesiti dei commissari.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'elenco — esibito dal prefetto Nicastro — contenente ventuno nominativi e intitolato « Elementi della malavita che ricoprono cariche nelle amministrazioni comunali della provincia di Reggio Calabria », il senatore Flamigli fa osservare che in esso sono attribuite numerose etichette di partito false o, comunque, erronee. In particolare, un'attenta analisi compiuta dal suo partito ha condotto a ridurre i numerosi nominativi che figurano nell'elenco indicati come esponenti del PCI a due soltanto, Alvaro Giuseppe e Neri Giuseppe, a carico dei quali è stato immediatamente iniziato procedimen-

to disciplinare, con deferimento al giudizio dei probiviri del partito. Propone quindi che la Commissione chieda alle competenti autorità di irrogare una censura al funzionario che risulti aver redatto l'elenco in questione.

Il presidente Lapenta osserva che una simile presa di posizione sarebbe allo stato intempestiva, occorrendo prima trasmettere il resoconto stenografico delle osservazioni svolte dal senatore Flamigni al prefetto Nicastro, perchè faccia pervenire alla Commissione i necessari chiarimenti.

Il deputato Rizzo sottolinea l'esigenza di richiedere il nome del funzionario autore dell'elenco; a ciò si oppone, a nome della sua parte politica, il senatore Pastorino, il quale giudica che un siffatto modo di procedere apparirebbe intimidatorio, e si dice d'accordo con l'impostazione proposta dal Presidente.

Il presidente Lapenta ribadisce quindi la sua proposta, sulla quale la Commissione consente all'unanimità.

La seduta termina alle ore 19,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Murmura, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2^a e 11^a:

2185 — « Interpretazione autentica dell'articolo 24 ed integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense », d'iniziativa dei deputati Ichino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni, ad integrazione del parere precedentemente espresso;*

alla 2^a Commissione:

2192 — « Istituzione del ruolo degli agenti tecnici e della relativa qualifica nell'Amministrazione penitenziaria », d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: *parere contrario;*

2221 — « Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Bari »: *parere favorevole;*

alla 4^a Commissione:

2155 — « Interpretazione autentica dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente la riliquidazione della pensione degli ufficiali in ausiliaria richiamati in servizio per almeno un anno », d'iniziativa dei senatori Della Porta e Borzi: *parere contrario;*

2267 — « Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa », approvato dalla Camera dei deputati: *richiesta di proroga dei termini e remissione alla Commissione plenaria;*

alla 5^a Commissione:

2237 — « Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) per l'anno 1983 »: *parere favorevole;*

2238 — « Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno 1983 »: *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione:

2268 — « Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti », approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 7^a Commissione:

2217 — « Rappresentanza degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca nei Consigli di facoltà e di dipartimento », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 8^a Commissione:

1026 — « Proposizione normative per la riforma dell'ordinamento della scuola guida », d'iniziativa del senatore Vincelli: *parere favorevole;*

1982 — « Subdelega alle Province in materia di tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di merci. Modifica dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 24 luglio 1977, n. 616, e degli articoli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298 », d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto: *parere favorevole*;

2032 — « Nuove norme sulla circolazione dei motoveicoli », d'iniziativa dei senatori Santalco e Salerno: *parere favorevole*.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Cioce, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

2269 — « Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese

editrici e provvidenze per l'editoria », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

IGIENE E SANITA (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 APRILE 1983

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Del Nero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

2193 — « Tirocinio pratico di cui alla Tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria »: *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª (Affari costituzionali)

Mercoledì 27 aprile 1983, ore 15,30

In sede referente

- I. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (2271).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MURMURA. — Nuova disciplina del trattamento economico e della posizione giuridica per gli amministratori degli enti locali (42).
 - VIGNOLA. — Modifica alla disciplina del collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (100).
 - VIGNOLA. — Modifica della legge 26 aprile 1974, n. 169, riguardante il trattamento economico degli amministratori dei comuni e delle province (101).
 - CENGARLE ed altri. — Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici chiamati a funzioni pubbliche elettive in seno alle unità sanitarie locali (1570).
 - MANCINO ed altri. — Disciplina della aspettativa e dei permessi di dipendenti pubblici e privati eletti a cariche pubbliche nelle Regioni e negli enti locali (1653).
- III. Esame dei disegni di legge:
- BOZZELLO VEROLE ed altri. — Adeguamento delle indennità degli assessori comunali (1776).
 - DE SABBATA ed altri. — Norme sulle indennità, i rimborsi delle spese, le assenze e le aspettative dal servizio e dal lavoro degli eletti locali (1835).
 - MARAVALLE ed altri. — Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ai dipendenti pubblici eletti negli organi delle unità sanitarie locali (1852).
 - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai cieci civili assoluti (2215).
 - FERRALASCO ed altri. — Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti (84).

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PACINI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (1652).
 - Deputati MENEGHETTI ed altri. — Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria

(1915) (Approvato dalla Camera dei deputati).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione il 21 ottobre 1982).

II. Esame del disegno di legge:

- Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa (2267) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2ª (Giustizia)

Mercoledì 27 aprile 1983, ore 11

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile (1463).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- COCO ed altri. — Delega al Governo per la separazione delle funzioni pretorili requiranti e giudicanti, la riforma dell'ufficio mandamentale e l'aumento delle competenze civili e penali del pretore (2189).
- FILETTI. — Nuova disciplina della responsabilità penale del corruttore (885).
- LOMBARDI ed altri. — Istituzione del ruolo degli agenti tecnici e della relativa qualifica nell'Amministrazione penitenziaria (2192).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. — Disciplina delle società tra professionisti (246).
(Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Rinviato dall'As-

semblea in Commissione il 14 febbraio 1980).

- DELLA PORTA ed altri. — Disciplina delle società tra professionisti (324).

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 14 febbraio 1980).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Bari (2221).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1129 (2095).

4ª (Difesa)

Mercoledì 27 aprile 1983, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- FALLUCCHI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattamento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate (1809-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

- TASSONE e ACCAME. — Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa (2267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489 (2207).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- SIGNORI e SCEVAROLLI. — Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (1843).
- GIUST e CARLASSARA. — Integrazioni e modifiche alla legge 3 giugno 1981, numero 308, riguardante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (1985).
- DELLA PORTA e BORZI. — Interpretazione autentica dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente la riliquidazione della pensione degli ufficiali in ausiliaria richiamati in servizio per almeno un anno (2155).

5^a (Bilancio)

Mercoledì 27 aprile 1983, ore 9

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale per lo studio del-

la congiuntura (ISCO) per l'anno 1983 (2237).

II. Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno 1983 (2238).

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 27 aprile 1983, ore 9

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti (2268) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1954, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla Bandiera della Guardia di finanza (2248).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative ed integrative del Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta di immobili statali in uso ad amministrazioni governative (1488).
- TOLOMELLI ed altri. — Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali (1520).
- Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi (339).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (1638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi (2213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DELLA PORTA ed altri. — Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale (1443).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre Armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati (1221).
- SAPORITO ed altri. — Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra (1318).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LONGO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di pro-

prietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (1833).

- GUERRINI. — Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a cedere gratuitamente al comune di Chiaravalle l'immobile della ex agenzia tabacchi (1924).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venetie.

In sede consultiva

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (2271).

7^a (Istruzione)

Mercoledì 27 aprile 1983, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Rappresentanza degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca nei Consigli di facoltà e di dipartimento (2217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

9ª (Agricoltura)*Mercoledì 27 aprile 1983, ore 10,30**In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MORA ed altri. — Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro (2174) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DI MARINO ed altri. — Riforma dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) (1949).
- Legge-quadro per il settore della bonifica (1885).

10ª (Industria)*Mercoledì 27 aprile 1983, ore 9,30**In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (2231) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del Vice Presidente dell'Ente autonomo « Udine Esposizioni ».

* * *

Indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli: esame del documento conclusivo.

11ª (Lavoro)*Mercoledì 27 aprile 1983, ore 9 e ore 16**In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FERRALASCO ed altri. — Provvedimenti a favore dei tubercolotici (1091).

II. Esame degli emendamenti al testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge:

- Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (1602) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MALAGODI e FASSINO. — Norme sul collocamento dei lavoratori (593).
- FRANCO. — Modifiche alla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardante provvedimenti per la garanzia del salario (667).
- DELLA PORTA ed altri. — Integrazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (1416).
- TAMBRONI ARMAROLI. — Provvedimenti per l'occupazione di giovani presso le piccole imprese (1474).
- MALAGODI. — Norme in materia di mobilità e di garanzia del salario dei lavoratori dipendenti dell'industria (1521). (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione il 20 aprile 1983*).

Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 27 aprile 1983, ore 10

Commissione parlamentare per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Mercoledì 27 aprile 1983, ore 17

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa

Mercoledì 27 aprile 1983, ore 16,30
